



***"Indicazioni Operative" sulle modalità  
costitutive e di funzionamento del  
Comitato Tecnico regionale per lo  
studio della Neve e delle Valanghe  
(CO.RE.NE.VA.)  
(Art. 4 L.R. n. 47/92)***



**AGENZIA REGIONALE DI  
PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO PREVENZIONE DEI  
RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

***Ufficio Fenomeni Valanghivi,  
Incendi Boschivi e Rischi  
Antropici***

ANNO 2023



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**  
SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



---

PREMESSA.....	3
Art. 1 Istituzione del Comitato tecnico regionale Neve e Valanghe .....	3
Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione .....	3
Art. 3 Ruoli e funzioni del Comitato.....	3
Art. 4 Composizione.....	4
Art. 5 Durata .....	5
Art. 6 Il Coordinatore .....	5
Art. 7 Il Segretario.....	5
Art. 8 Incompatibilità e obbligo di riservatezza .....	6
Art. 9 Convocazione delle sedute .....	6
Art. 10 Svolgimento delle sedute.....	7
Art. 11 Verbale delle sedute .....	7
Art. 12 Termini per la formulazione e rilascio dei pareri .....	7
Art. 13 Compensi .....	7
Art. 14 Disposizioni finanziarie .....	8
Art. 15 Norma finale .....	8



---

## **Allegati**

Fac-simile della “*Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi*” e della “*Dichiarazione di impegno alla riservatezza*”

## PREMESSA

La Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 - *Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 24 del 23 luglio 1992) stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. All'art. 4 istituisce il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.), definendone la composizione ed i compiti. La normativa regionale, inoltre, attribuisce i ruoli per le funzioni di coordinamento e di segreteria, disciplina le modalità di partecipazione e validità delle sedute (presenza della maggioranza dei componenti), stabilisce i termini per il rilascio dei pareri e le valutazioni di competenza del Comitato.

La sua costituzione fu deliberata il 19 gennaio 1993, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 e l'ultimo aggiornamento dei suoi componenti risale al 23 maggio 2023 con Determinazione Dirigenziale n. 20.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001) ha ritenuto opportuno predisporre il presente documento “*Indicazioni Operative*” per una organizzazione interna e un funzionamento più efficiente e speditivo del Comitato stesso.

### **Art. 1**

#### **Istituzione del Comitato tecnico regionale Neve e Valanghe**

1. L'art. 4 comma 1 della L.R. 47/92 istituisce il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.).
2. Con Deliberazione n. 216 del 19 gennaio 1993, la Giunta Regionale delibera la costituzione del CO.RE.NE.VA.
3. L'art. 7 della L.R. 57/2017 modifica ed integra la composizione del CO.RE.NE.VA.

### **Art. 2**

#### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente documento disciplina disposizioni più dettagliate sulle modalità costitutive e di funzionamento del Comitato Tecnico regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.), di seguito denominato “Comitato”.
2. Le indicazioni del presente documento si applicano integralmente ed esclusivamente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica del suddetto Comitato.

### **Art. 3**

#### **Ruoli e funzioni del Comitato**

1. Il Comitato è organo consultivo tecnico della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi e svolge la propria attività presso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile competente in materia.

2. Il Comitato è l'organo preposto, a livello regionale, al rilascio della dichiarazione di immunità dal rischio valanghe per quanto concerne le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 400/98 e s.m.e.i. e dall'art. 9 della l.r. n. 24/2005.
3. Il Comitato fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe. Ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica e della corretta collaborazione tra le diverse Amministrazioni, il Comitato rilascia, su istanza di soggetti pubblici, pareri tecnici facoltativi e non vincolanti.
4. Il Comitato propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione civile:
  - l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;
  - gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;
  - le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;
  - i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;
  - le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;
5. Il Comitato, inoltre:
  - collabora con l'Agente di protezione civile per la divulgazione periodica del Bollettino Meteomont, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;
  - collabora all'elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;
6. Gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della L.R. n. 47/92 vengono attuati dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, che svolge anche attività istruttoria propedeutica ai lavori del Comitato.

#### **Art. 4** **Composizione**

1. Il Comitato è così composto:
  - a. dal dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato);
  - b. da un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale;
  - c. dal dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato);
  - d. dal dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);
  - e. da un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;

- f. da due rappresentanti del Servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale;
  - g. da un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;
  - h. da due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;
  - i. da un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. I componenti di cui al punto 1, lettera h) sono nominati con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale su designazione dell'Assessore regionale delegato in materia di Protezione Civile, previa procedura ad evidenza pubblica.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

1. I componenti del Comitato nominati restano in carica fino a quando i rispettivi Enti o Amministrazioni non procedono con un provvedimento di revoca o sostituzione.
2. I componenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) della L.R. n. 47/92 restano in carica per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabili fino a 10.

Il Coordinatore del Comitato, dopo cinque assenze consecutive alle sedute, può richiedere la sostituzione del componente.

#### **Art. 6**

##### **Il Coordinatore**

Le funzioni di coordinamento del Comitato sono svolte dal Dirigente pro tempore (o suo delegato) del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile.

Il Coordinatore ha, in particolare, i seguenti compiti:

- convoca, congiuntamente al Segretario, le sedute del Comitato;
- prende atto delle presenze e delle assenze dei componenti;
- prende atto degli eventuali casi di incompatibilità;
- si accerta del raggiungimento del numero legale (maggioranza dei componenti);
- dichiara aperte le sedute e ne accerta il regolare svolgimento;
- coordina la discussione;
- dichiara la conclusione delle sedute;
- provvede alla notifica degli esiti delle sedute e dei certificati di immunità ai soggetti che hanno presentato istanza e ad eventuali portatori di interessi.

#### **Art. 7**

##### **Il Segretario**

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, nominato dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il Segretario ha, in particolare, i seguenti compiti:

- convoca, congiuntamente al Coordinatore, le sedute del Comitato;
- provvede alla trasmissione ai componenti della documentazione tecnica e istruttoria relativa alle sedute;
- acquisisce le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di impegno alla riservatezza da parte dei componenti;
- verbalizza le discussioni e le deliberazioni del Comitato;
- provvede all’acquisizione delle firme dei partecipanti e, congiuntamente al Coordinatore, all’invio del verbale a tutti i componenti;
- provvede, congiuntamente al Coordinatore, alla notifica degli esiti delle sedute e dei certificati di immunità ai soggetti che hanno presentato istanza e ad eventuali portatori di interessi.

#### **Art. 8**

#### **Incompatibilità e obbligo di riservatezza**

1. I componenti del Comitato non possono prendere parte alla discussione e al voto sugli atti oggetto d’esame che lo riguardano personalmente, che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado o che comunque possono determinare condizioni di conflitto di interessi.
2. I componenti del Comitato si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, notizia, informazione trattati nell’ambito delle sedute e dei procedimenti. Prima di ogni seduta i componenti del Comitato dovranno presentare al Segretario la “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” e la “Dichiarazione di impegno alla riservatezza”, debitamente compilate e sottoscritte.

#### **Art. 9**

#### **Convocazione delle sedute**

1. Le convocazioni delle sedute vengono disposte dal Coordinatore con avviso, per via telematica, notificato ai singoli componenti almeno 3 giorni prima, all’indirizzo eletto all’atto dell’insediamento.
2. Per eccezionali casi di comprovata necessità e situazioni emergenziali, il Coordinatore può convocare la seduta del Comitato in qualsiasi momento e attraverso i comuni canali di comunicazione (telefono, mail, messaggistica istantanea).
3. L’avviso di convocazione, oltre all’indicazione relativa alla data e al luogo di svolgimento della seduta, dovrà riportare:
  - a) l’ordine del giorno, stabilito da Coordinatore;
  - b) l’indicazione in merito alle modalità di eventuale collegamento da remoto;
  - c) la documentazione relativa all’ordine del giorno;
  - d) il modulo di dichiarazione alla riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

### **Art. 10**

#### **Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Comitato possono svolgersi in presenza e/o con collegamento da remoto.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 47/92, le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti (numero legale). La mancanza del numero legale invalida l'assemblea e le sue decisioni.
3. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Previa approvazione del Comitato stesso, alle sedute possono essere ammessi soggetti esterni, senza diritto di voto e in qualità di uditori. Anche questi ultimi dovranno presentare al Segretario la "*Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi*" e la "*Dichiarazione di impegno alla riservatezza*", debitamente compilate e sottoscritte.
4. Il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei partecipanti su ciascun punto all'ordine del giorno; qualora, uno dei componenti dovesse dissentire o astenersi dalla votazione, dovrà essere messo a verbale.

### **Art. 11**

#### **Verbale delle sedute**

1. Il verbale è l'atto scritto con il quale viene adottato in forma ufficiale quanto deliberato dal Comitato.
2. Il verbale viene redatto dal Segretario, il quale lo sottoscrive congiuntamente al Coordinatore e agli altri componenti presenti alla seduta.
3. Copia del verbale sottoscritto viene inviata, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato.
4. In riscontro alle istanze di parte, ai soggetti richiedenti viene inviato l'estratto del verbale riguardante il relativo punto all'ordine del giorno.

### **Art. 12**

#### **Termini per la formulazione e rilascio dei pareri**

1. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine può essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente (art. 4 comma 5 L.R. 47/92).

### **Art. 13**

#### **Compensi**

1. La partecipazione ai lavori del Comitato dei componenti della Pubblica Amministrazione è a titolo gratuito.
2. Ai due tecnici professionisti nominati con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale ed ai rappresentanti del Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, e del designato dal Collegio regionale delle Guide Alpine facenti parte del



Comitato, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 2 febbraio del 1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione ad ogni seduta, fissato a Lire 40.000 (ovvero € 20,66) oltre rimborso viaggi se documentati.

3. In caso di presenza a sopralluoghi in situ, richiesta dal Coordinatore del Comitato, da parte dei componenti del Comitato non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, potrà essere corrisposto il gettone di presenza oltre al rimborso di spese di vitto e alloggio se debitamente documentate.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Nel bilancio annuale di previsione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile verrà prevista la disponibilità di fondi da destinare al rimborso spese dei componenti esterni alla Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 15**

##### **Norma finale**

Per quanto non previsto dalle presenti indicazioni operative si applicano le norme vigenti in materia.



## **Allegato 1**

### **DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CO.RE.NE.VA. del gg.mm.aaaa**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in servizio/ruolo presso \_\_\_\_\_  
(Indicare il nome e cognome)

**consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti  
relativamente alla discussione dei procedimenti di cui all'ordine del giorno**

#### **DICHIARA**

in qualità di partecipante al Comitato Tecnico Regionale Neve e Valanghe CO.RE.NE.VA.

#### **DI IMPEGNARSI ALLA RISERVATEZZA DELLA SEDUTA.**

Il/La sottoscritto/a garantisce di fare uso esclusivo e protetto di tutti i dati e i documenti che saranno trasferiti a mezzo email.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

*ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013*

Viste le istanze all'ordine del giorno lo/la scrivente **dichiara di NON trovarsi** in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con le istanze poste all'ordine del giorno, ad esclusione di quelle sotto evidenziate:

**(inserire la/le eventuali istanze in cui si verificano le situazioni di incompatibilità e/o conflitto)**

<input type="checkbox"/>	/	/
<input type="checkbox"/>	/	/

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_